La Cassazione fa chiarezza sulle norme sul pensionamento dei dipendenti pubblici

SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DEL 9.6.2020, N. 11008

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Ad un medico convenzionato era stato conferito l'incarico di dirigente di struttura complessa ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1993, art. 15 septies, comma 2, con decorrenza 15.1.2008 e con scadenza 14.1.2011, incarico poi revocato in data 1.10.2009 per il raggiungimento del limite di età per la permanenza in servizio (65 anni).

Avverso tale revoca si era opposto detto medico avanti il Tribunale che però rigettava la sua istanza, per cui il predetto si è rivolto alla Corte d'Appello la quale, riformando la decisione del Tribunale, accoglieva il ricorso, condannando l'azienda al pagamento in suo favore delle retribuzioni contrattualmente stabilite maturate dall'1.10.2009 sino al 14.1.2011 (cioè dalla disposta revoca alla scadenza del contratto).

L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15 nonies, non ammette alcuna distinzione imponendo il limite di età per tutti i dirigenti del servizio sanitario nazionale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e indipendentemente dalla loro provenienza.

La Cassazione ha evidenziato che, pur con le differenti modalità di reclutamento, il rapporto che si instaura ai sensi dell'art. 15 septies, è un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tutti gli effetti e, quindi, una volta stipulato il relativo contratto il rapporto si differenzia rispetto a quello ordinario con i dirigenti pubblici a tempo indeterminato solo per il carattere della temporaneità, restando tutti gli altri aspetti del rapporto disciplinati dalla stessa normativa di legge e di contratto collettivo.

Non vi è allora ragione per non ritenere applicabile anche a tale tipo di rapporto la disposizione di cui all'art. 15 nonies aggiunto al d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 13, comma 1, che prevede quale limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti del servizio sanitario nazionale il compimento del sessantacinquesimo anno di età (fatta salva l'applicazione della legge n. 183 del 2020, art. 22, nella parte in cui è consentito, su richiesta, di rimanere in servizio sino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età).

Ad avviso della Cassazione civile, pertanto, pur attraverso articolate e complesse modifiche legislative succedutesi nel tempo, il limite di 65 anni è rimasto sempre inalterato, e, nella fattispecie, detto limite poteva essere superato solo mediante la manifestazione, nei tempi e nei modi previsti, della volontà di rimanere in servizio.

Sul punto manca del tutto la prova della presentazione di una istanza di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, per cui legittimamente l'azienda ha risolto il rapporto di cui al contratto ex art. 15 septies con decorrenza 1.10.2009, data del compimento da parte dell'interessato del 65° anno di età.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata dalla Suprema Corte con sentenza del 9.6.2020, n. 11008.